

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

(Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 maggio 2020)




Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MIN_BOCCIA 0000690 P-

del 27/05/2020



Le Signora Presidente,

Le invio lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce le modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale", istituito con decreto - legge 2 luglio 2007, n. 81, art. 6, comma 7, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Sullo schema di decreto è stato acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 febbraio 2020, e il parere favorevole della Conferenza Unificata, nella seduta del 12 marzo 2020.

Lo schema del decreto, ai sensi del citato articolo 6, deve essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, affinché le stesse esprimano il loro parere.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
On.le Prof. Francesco Boccia

Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 Roma

SCHEMA DI DPCM PER L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER LE AREE SVANTAGGIATE DI CONFINE
ANNUALITÀ 2018-2021

- VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”;
- VISTO in particolare l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'articolo 35 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il « Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale », prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;
- VISTO il combinato disposto del comma 1159, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e del comma 969 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede una assegnazione al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per l'anno 2019, di 16.000.000,00 euro per l'anno 2020 e di 20.000.000,00 euro per l'anno 2021, ridotti rispettivamente a 15.641.995,00 euro e 19.496.797,00 euro , a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, che nomina il professor Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale si è proceduto alla nomina di Ministro senza portafoglio dell'on. prof. Francesco Boccia e di Ministro dell'economia e delle finanze dell'on. prof. Roberto Gualtieri;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. prof. Francesco Boccia è stato conferito l'incarico di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, concernente le deleghe al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, e al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, in materia di Conferenza Stato Città;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2011, che ha individuato i criteri per la ripartizione del Fondo tra le tre macroaree dei comuni confinanti con le Regioni Autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché gli ambiti di intervento, le procedure di finanziamento, il monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi;
- VISTO l'Accordo di Milano, siglato in data 30 novembre 2009 e poi trasfuso nell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province Autonome di Trento e Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attività di perequazione in favore dei comuni con essa confinanti;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'Accordo di Milano e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010), le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le Province Autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
- CONSIDERATO , altresì, che la legge del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che hanno assegnato risorse al «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», sono successive alla citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e non prevedono, in alcun modo, che, sull'importo stanziato dal legislatore, debba farsi luogo a una riduzione in ragione del meccanismo perequativo disposto dalla legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), come è invece accaduto per le ripartizioni dei finanziamenti disposti con leggi antecedenti alla legge finanziaria 2010;
- RITENUTO , nondimeno, che le risorse del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” non possano essere ridotte a causa della preesistente legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto non indirizzate ai comuni confinanti con le Province

	Autonome di Trento e Bolzano, in ragione del criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo e della ratio istitutiva del Fondo stesso;
RITENUTO	necessario provvedere, per quanto sopra, ad emanare un nuovo decreto di definizione dei criteri per il riparto del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”;
RITENUTO	che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonché allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
RAVVISATA	pertanto, l’opportunità di definire, nell’ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;
RAVVISATA	l’esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;
ATTESA	la competenza attribuita all’Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
VISTA	la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722, del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all’Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;
VISTA	la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell’Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l’elenco dei comuni confinanti con le regioni a Statuto speciale;
VISTA	la legge regionale della regione Veneto 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito della quale i comuni di Castellavazzo e Longarone (ambidue confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia), a far data dal 24 febbraio 2014, si sono fusi nel comune di Longarone;
VISTA	la legge regionale della regione Veneto 18 febbraio 2016, n. 6, a seguito della quale i comuni di Pieve d’Alpago (confinante con la regione Friuli-Venezia Giulia), Farra d’Alpago e Puos d’Alpago, a far data dal 23 febbraio 2016, si sono fusi nel comune di Alpago;
VISTA	la legge 5 dicembre 2017, n. 182, a seguito della quale il comune di Sappada, a far data dal 1 gennaio 2018, è stato distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTA	la legge regionale della regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 25, a seguito della quale il comune di Riva Valdobbia (confinante con la regione Valle

- d'Aosta), a far data dall'1 gennaio 2019, è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia (già confinante con la regione Valle d'Aosta);
- VISTA la legge regionale della regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, a seguito della quale, a far data dall'1 gennaio 2019, i comuni di Trausella, Vico Canavese (ambidue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa;
- CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso nei precedenti considerata, l'elenco dei comuni confinanti delle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, al 28 dicembre 2018, risultano quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- RITENUTO di non dovere penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, attribuendo a questi nuovi comuni una quota del finanziamento proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti;
- VISTE la nota del 23 dicembre 2019, prot. DAR 20082, di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze e la risposta del 13 febbraio 2020, prot. 2623, che ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando delle osservazioni cui si è dato seguito nel testo;
- ACCOLTA la richiesta dell'ANCI di modifica del comma 3, dell'articolo 11, espressa nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 12 marzo 2020 e riportato nel repertorio degli atti n. 22/CU del 12 marzo 2020;
- SENTITE la competente Commissione Parlamentare del Senato che nel corso della seduta del XXXXXX ha espresso il proprio parere e la competente Commissione Parlamentare della Camera che nel corso della seduta del XXXXXX ha espresso il proprio parere;

su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'articolo 35, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale
2. Per “aree territoriali svantaggiate confinanti” si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle regioni a statuto speciale.
3. Per “macroarea” si intende il complesso dei comuni confinanti con una stessa regione autonoma.
4. Per “interventi” si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.
5. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art.2

(Destinatari del Fondo)

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. I comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano al finanziamento, a valere sul Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n.191.
3. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante; nell'allegato è anche indicata la macroarea di appartenenza per ciascun comune e l'eventuale fusione, avvenuta tra comuni di confine (in Alpago e Valchiusa non tutti i comuni della fusione sono di confine).

Art.3

(Criteri per la ripartizione del Fondo)

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con:
 - a) la regione autonoma Valle d'Aosta;

- b) la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
 3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
 4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.

Art.4

(Ambiti di intervento)

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti:
 - a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
 - 1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
 - 2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
 - 3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;
 - 4) per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
 - 5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
 - b) progettazione e realizzazione di servizi:
 - 6) socio-sanitari;
 - 7) di assistenza sociale;
 - 8) scolastici;
 - 9) di trasporto;
 - 10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
 - 11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
 - 12) di telecomunicazione;
 - 13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
 - 14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.

Art. 5

(Limitazioni di finanziamento)

1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei Comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto per i Comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56, sarà conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sarà proporzionalmente definito.

Art.6

(Progettazione e realizzazione degli interventi)

1. Con il fondo è finanziata sia la progettazione che la realizzazione degli interventi.
2. La erogazione degli importi destinati alla realizzazione avverrà una volta conclusa la fase approvativa della progettazione degli interventi.

Art. 7

(Domanda di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta.
2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5.
3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.
4. Le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento può disporre che gli interventi siano riferiti a più annualità del Fondo.

Art. 8

(Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento)

- 1 L'ammissione al finanziamento degli interventi è subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, nonché al soddisfacimento delle condizioni esposte nel provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, relativo alle modalità di presentazione delle domande di cui all'articolo 7.
- 2 La verifica è svolta da un'apposita Commissione, come indicato nell'articolo 9.

Art. 9

(Commissione per la verifica)

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale Commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza Unificata.
2. La Commissione, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Il supporto alla Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 10

(Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.
2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.

Art. 11

(Procedure di finanziamento)

1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata.
2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'articolo 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, è già stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
3. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'articolo 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4.
4. I comuni cui è stata finanziata la progettazione dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto.
6. La progettazione deve essere avviata entro 6 mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.
7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro 36 mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.

Art. 12

(Monitoraggio e revoca degli interventi)

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal Comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. La dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO 1
Comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia

Numero	macroarea	Comuni beneficiari	
1	Valle d'Aosta	Alagna Valsesia	Incorporazione che ha coinvolto due comuni di confine
2		Andorno Micca	
3		Biella	
4		Callabiana	
5		Carema	
6		Ceresole Reale	
7		Graglia	
8		Locana	
9		Noasca	
10		Piedicavallo	
11		Pollone	
12		Quincinetto	
13		Rassa	
14		Ronco Canavese	
15		Sagliano Micca	
16		Settimo Vittone	
17		Sordevolo	
18		Traversella	
19		Valprato Soana	
20		Valchiusa	Fusione che ha coinvolto due comuni di confine
1	Friuli-Venezia Giulia	Alpago	Fusione che ha coinvolto un comune di confine
2		Annone Veneto	
3		Chies d'Alpago	
4		Cinto Caomaggiore	
5		Cordignano	
6		Domegge di Cadore	
7		Fossalta di Portogruaro	
8		Fregona	
9		Gaiarine	
10		Gorgo al Monticano	
11		Gruaro	
12		Longarone	Fusione di due comuni di confine
13		Lorenzago di Cadore	
14		Mansuè	

15	Friuli Venezia Giulia	Meduna di Livenza	
16		Ospitale di Cadore	
17		Perarolo di Cadore	
18		Pieve di Cadore	
19		Portobuffolè	
20		Pramaggiore	
21		San Michele al Tagliamento	
22		Santo Stefano di Cadore	
23		Sarnede	
24		Soverzene	
25		Tambre	
26		Teglio Veneto	
27		Vigo di Cadore	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

*Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione
istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali*

*Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale
e di sostegno alla marginalità territoriale*

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL DPCM PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER LE AREE SVANTAGGIATE DI CONFINE - ANNUALITÀ 2018-2021

Il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; tale articolo prevede che le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabilite "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.". La dotazione del Fondo è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.

La prima procedura di ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata, con dPCM. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007.

L'intervento di finanziamento relativo all'annualità 2007, per un importo di euro 25.000.000,00, è stato diretto ai 99 Comuni il cui territorio è contiguo al confine delle Regioni a statuto speciale: Regione autonoma Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'ultima procedura di ripartizione, relativa alle annualità 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata attivata ai sensi del dPCM 13 ottobre 2011.

I comuni sono stati raggruppati in macroaree legate alla regione autonoma confinante.

Per gli anni 2007 (residui), 2008 e 2009, lo stanziamento del Fondo ammontava ad euro 36.271.800,23.

Per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento del Fondo, originariamente di euro 40.952.452,90, è stato decurtato della somma di euro 19.452.415,13 per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), ed è quindi risultato pari ad euro 21.500.037,77.

Il suddetto articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. (Legge finanziaria 2010), prevede che, a partire dal 2010, i comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficino di un contributo annuo di 80 milioni di euro versato dalle due Province Autonome.

Pertanto, da tale annualità, i sopracitati comuni sono stati esclusi dal finanziamento del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”.

Le risorse complessivamente disponibili e poste a Bando, con decreto del Capo dell’allora Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, in data 2 marzo 2012, ammontavano ad euro 57.771.838,00.

A ciascuna macroarea è stata attribuita la quota di risorse sotto indicata:

- Macroarea dei comuni confinanti con la Regione Valle d’Aosta:
euro 16.989.335,69 (annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e residui 2007);
- Macroarea dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano:
euro 17.229.105,11 (annualità 2008, 2009 e residui 2007);
- Macroarea dei comuni confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia:
euro 23.553.397,20 (annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e residui 2007).

Il Fondo non è poi stato finanziato per le annualità che vanno dal 2012 al 2017.

Il finanziamento del Fondo è stato disposto per le annualità 2018, 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha assegnato, per le tre annualità rispettivamente euro 1.000.000,00, euro 5.000.000,00 ed euro 10.000.000,00.

La legge di bilancio 2018 ha anche individuato, come beneficiari, 64 comuni veneti di cui 49 della provincia di Belluno e 15 appartenenti alle altre province e confinanti con il Friuli-Venezia Giulia; la legge ha, inoltre, destinato il Fondo stesso allo sviluppo economico e all’integrazione.

L’articolo 1, comma 969 della successiva legge di stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha rimodulato il finanziamento, prevedendo, oltre all’importo già assegnato di euro 1.000.000,00 per l’annualità 2018, euro 15.000.000,00 per l’annualità 2019, euro 16.000.000,00 per l’annualità 2020 ed euro 20.000.000,00 per l’annualità 2021.

Gli importi relativi alle annualità 2020 e 2021, a seguito del concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, sono stati, rispettivamente, ridotti ad euro 15.641.995,00 ed euro 19.496.797,00.

La norma ha inoltre abrogato la parte del testo della finanziaria del 2018 che modificava i beneficiari del fondo e la destinazione dello stesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, escludendo i comuni della provincia di Belluno non confinanti e reintroducendo i comuni piemontesi confinanti con la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Gli attuali beneficiari del fondo sono, pertanto, i destinatari delle assegnazioni relative alle ultime annualità erogate (2010 e 2011) salvo il comune di Sappada che è nel frattempo transitato alla regione Friuli-Venezia Giulia; alcuni comuni hanno cambiato denominazione a seguito delle avvenute fusioni:

- i comuni confinanti di Longarone e Castellavazzo si sono fusi nel comune di Longarone;
- il comune confinante di Riva Valdobbia è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia, anch'esso confinante;
- i comuni di Trausella e Vico Canavese (ambidue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e il comune di Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa;
- il comune confinante di Pieve di Alpago si è fuso, con i comuni di Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, nel comune di Alpago.

I comuni beneficiari sono, dunque, 47 di cui 20 della regione Piemonte, confinanti con la regione Valle d'Aosta, e 27 della regione Veneto, confinanti con il Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto, illustrato dal presente documento, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Unificata e le competenti Commissioni parlamentari (articolo 6, comma 7, DL n. 81/2007 citato), disporrà le modalità per l'erogazione delle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 del Fondo.

Il nuovo dPCM, contenente l'oggetto e le definizioni relative al Fondo, i criteri per la sua ripartizione, gli ambiti di intervento e le modalità di presentazione della domanda di finanziamento, presenta le seguenti modifiche, rispetto all'ultimo approvato, in data 13 ottobre 2011, di finanziamento delle annualità 2008-2011.

1. L'esclusione dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano, a far data dal 2010, era già presente nel dPCM in data 13 ottobre 2011; quest'ultimo disponeva in merito all'assegnazione di fondi assegnati prima del 2010 ed ha previsto che la quota spettante ai comuni confinanti con la suddetta Regione, fosse restituita al MEF. L'attuale decreto dispone per l'erogazione di fondi assegnati dopo il 2010 ed è stato quindi assunto che, il legislatore, al momento della assegnazione dei fondi, fosse a conoscenza della esclusione dal finanziamento dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano e quindi che gli importi assegnati tengono di ciò conto e che non vi debba quindi essere, per tale motivo, alcuna decurtazione (restituzione al MEF) dell'importo assegnato.
2. Il riparto tra le macroaree era stato fatto, in precedenza, assegnando una quota fissa del 5 per cento a ciascuna area e ripartendo, poi, il rimanente 85 per cento tra le tre macroaree, non in base ad un calcolo matematico esatto, ma in base ad una valutazione che ha tenuto conto della superficie, della popolazione e del numero di comuni di ogni macroarea. Il riparto del nuovo decreto è stato fatto sulla base della popolazione e della superficie dei comuni, arrotondato alla prima cifra decimale della percentuale. Nella tabella che segue sono riportati i valori secondo i diversi criteri di riparto tra le macroaree. Si è preferito non fare riferimento al rapporto del numero dei comuni perché il dPCM potrebbe avere valenza per più annualità e, nel frattempo, il numero dei comuni nelle due macroaree potrebbe modificarsi a seguito dei processi di fusione. I valori di popolazione e superficie dei comuni sono stati ricavati da dati ISTAT, relativi al censimento del 2011, e sono stati aggiornati, per i comuni interessati da processi di fusione e incorporazione, procedendo semplicemente alla somma dei dati relativi ai singoli comuni, considerati a processo non ancora avvenuto.

CRITERI DI RIPARTO	MACROAREA VALLE D'AOSTA	MACROAREA FRIULI-VENEZIA GIULIA	MACROAREA PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
2008-2009 - Derivato da popolazione, superficie e numero di comuni	22,0%	30,5%	47,5%
2010 -2011 - Derivato da popolazione, superficie e numero di comuni	41,9%	58,1%	-
2019 - Derivato da numero di comuni	42,6%	57,4%	-
2019 - Derivato da numero di comuni antecedente alle fusioni	44,0%	56,0%	
2019 - Superficie e popolazione	42,5%	57,5%	

3. Con il successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, oltre ad indicare le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del fondo, potrà anche disporsi il riferimento degli interventi a più annualità e, se autorizzato l'impegno pluriennale dei fondi, anche predisporre un unico procedimento per l'erogazione della intera cifra stanziata con la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pari a circa 52 milioni di euro.
4. La procedura concorsuale per l'assegnazione dei finanziamenti, che per l'annualità 2007 ha visto alcuni comuni esclusi dal finanziamento, non è stata prevista, come del resto non è stata mai prevista per il "Fondo dei comuni confinanti (ex Odi)", per cui il fondo sarà ripartito tra tutti i comuni confinanti.
5. Il dPCM del 13 ottobre 2011 prevedeva che, in caso dei fondi assegnati ad una macroarea, che eccedessero rispetto all'assegnazione, questi fossero assegnati, in proporzione, alle altre due macroaree e che le sole somme ancora residue disponibili andassero ad integrare il Fondo per l'annualità successiva. Nel nuovo dPCM, stante il riparto tra i comuni delle somme disponibili, non è previsto il trasferimento da una macroarea all'altra ed è stato esplicitato che tutte le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, vadano ad integrare la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
6. Gli ambiti di intervento sono stati riscritti tenendo in conto le attività richieste e svolte dai Comuni con i precedenti fondi.

7. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato previsto che ad essi spetti un importo proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti.
8. È stata esplicitata la possibilità di presentare l'istanza da parte di una Unione di comuni in rappresentanza di uno o di più comuni confinanti, a fronte di una delega sulla materia.
9. Non è stata mantenuta la possibilità di coinvolgere, nell'intervento, comuni contigui territorialmente con quelli confinanti (nella precedente procedura era previsto che i comuni adiacenti non confinanti non partecipassero al riparto e non potessero superare il 30 per cento del numero dei comuni coinvolti nel progetto).
10. Il lavoro della commissione si è trasformato da valutazione e gradazione degli interventi a sola verifica della rispondenza degli stessi agli ambiti previsti ed è stato quindi indicato, per esso, un tempo di elaborazione di 90 giorni, al posto dei 120 del precedente dPCM.
11. L'Articolo 11 introduce il finanziamento, in un primo tempo, della progettazione e, poi, della realizzazione degli interventi. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei comuni destinatari del finanziamento, provvederà, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione finale della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato destinato alla redazione della progettazione dell'intervento. Questi ultimi comuni dovranno avviare la progettazione entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della prima erogazione; in caso di mancato avvio, è prevista la revoca del finanziamento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con la nota MEF-GAB- Prot. 2623 del 13 febbraio 2020, ha espresso il concerto sul testo del decreto, formulando alcune osservazioni cui si è dato seguito nel testo dello schema di decreto.

L'ANCI, nell'ambito dei lavori preparatori della seduta del 12 marzo 2020 della Conferenza unificata, ha espresso la richiesta di modifica del comma 3 dell'articolo 11; la modifica consiste in una formulazione più esplicita del testo.

Tale nuova formulazione è stata adottata nell'allegato Schema di decreto.

Nella seduta del 12 marzo 2020, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso il proprio parere favorevole, registrato al repertorio atti n.22/CU del 12 marzo 2020.

In questa sede, la Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole, con la raccomandazione che, alle Regioni, piuttosto che essere attribuite le sole attività di valutazione di conformità dell'esecuzione e di proposta delle eventuali revoche degli interventi, senza l'attribuzione di specifiche risorse, sia attribuita l'intera funzione di gestione del Fondo.

In proposito, rilevato che l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ha istituito il Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha previsto che sia il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a finanziare direttamente i comuni interessati, non si è dato seguito alla raccomandazione espressa dalla Conferenza delle Regioni.

I passi della procedura, per giungere all'emanazione del dPCM, sono i seguenti:

- Parere delle Commissioni Parlamentari competenti;
- Presentazione del decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;
- Emanazione del dPCM;
- Registrazione alla Corte dei conti.

Una volta registrato il dPCM, si procederà con la pubblicazione del Decreto del Capo del Dipartimento contenente le modalità di presentazione delle domande di finanziamento (Bando).

Roma,

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO I

Francesco Tufarelli



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto*

All' Ufficio di Gabinetto del
Ministro per gli Affari regionali e le autonomie
affariregionali@pec.governo.it

e, p.c.

All' Ufficio legislativo economia

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione del Fondo per le aree svantaggiate di confine. Annualità 2018 e successive.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, pervenuto con nota prot. n. 20082 del 23.12.2019, ai fini dell'acquisizione del preventivo concerto, si trasmettono le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24483 dell'11.2.2020.

*Il Direttore dell'Ufficio
Valentina Gemignani*

Firmato digitalmente

c-2442/20/gp/sg



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE

UFFICIO IX

Prot. Nr.

26483

Rif. Prot. Entrata Nr. 264863/2019

Allegati:

Risposta a Nota del:



Roma,

17 FEB. 2020

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

e, per conoscenza:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione del Fondo per le aree svantaggiate di confine. Annualità 2018 e successive.

Con nota n. 23277 del 24 dicembre 2019, codesto Gabinetto ha trasmesso, per le valutazioni di competenza, lo schema di DPCM concernente la ripartizione del Fondo per le aree svantaggiate di confine per le annualità 2018 e successive.

Al riguardo, nel prendere atto che lo schema in analisi recepisce le precedenti osservazioni espresse da questo Dipartimento con nota n. 200251 del 9 agosto 2019, per quanto di competenza si evidenzia quanto segue.


Con l'entrata in vigore della legge n. 160/2019 (LB 2020) gli stanziamenti di bilancio previsti per l'anno 2020 e 2021, presenti sul capitolo n. 2149 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari rispettivamente a euro 15.641.995 e a euro 19.496.797. Gli stessi importi tengono conto delle riduzioni operate sul citato capitolo a seguito della proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022.

Pertanto, si rende necessario modificare in tal senso al terzo VISTO, e ovunque questi ricorrano, gli importi del fondo relativi alle annualità 2020 e 2021.

MEF - GAB - Prot. 2442 del 11/02/2020 - E

Infine si segnala che, sempre al terzo VISTO, il riferimento al comma 686 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018 n.145 è errato laddove debba riferirsi al comma 969.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione delle annualità 2018-2021 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale.

Repertorio atti n. 22/CU del 12 marzo 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 12 marzo 2020:

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, il quale ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari;

CONSIDERATO che, in attuazione di detta disposizione, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota del 26 febbraio 2020, ha fatto pervenire lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla ripartizione delle annualità 2018-2021 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che detto provvedimento, con nota n. 0003500 del 27 febbraio 2020, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 5 marzo 2020, che non ha avuto luogo, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

CONSIDERATO che, con nota n. 0003775 del 3 marzo 2020, è stato richiesto alle Regioni ed agli Enti locali di comunicare l'assenso tecnico sul provvedimento ovvero di far pervenire eventuali osservazioni e proposte di modifica;



AP



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'ANCI, per le vie brevi, ha chiesto di inserire una modifica all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del provvedimento, proposta che è stata resa nota al Dipartimento per gli affari regionali ed autonomie;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole con la raccomandazione contenuta in un documento che è stato consegnato (All.A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con la richiesta che l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 3, del provvedimento sia così formulato "...pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione ~~delle stesse~~ degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 4";
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di potere accogliere la proposta presentata dall'ANCI e ha preso atto della raccomandazione formulata dalle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione delle annualità 2018-2021 del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, trasmesso, con nota del 26 febbraio 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Bozza

Francesco Bozza

AP

BO



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/22/CU1/C1

ALL. A

12 marzo 2020
Deioli



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER
GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, RELATIVO
ALLA RIPARTIZIONE DELLE ANNUALITÀ 2018-2021 DEL FONDO
PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE
TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI
A STATUTO SPECIALE.**

**Parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole con la seguente raccomandazione:**

Si rileva che nella attuale formulazione si reitera la modalità di concessione del finanziamento in capo allo Stato, attribuendo alle Regioni una mera competenza riguardo alla valutazione di conformità dell'esecuzione rispetto al progetto presentato ed alla eventuale proposta di revoca del finanziamento. Il conferimento di tale competenza non è accompagnato da alcuna risorsa atta a garantirne lo svolgimento, in contrasto con le disposizioni in materia di sussidiarietà e decentramento.

È auspicabile, pertanto, che l'intera funzione sia attribuita alla competenza delle Regioni.

Roma, 12 marzo 2020



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

REPARTO PRODUZIONE

2^ Direzione

Via C. Battisti, 10 - 50122 Firenze

Tel. 055.27321 - Fax. 055.282172 - Ind. telegrafico: GEOMILES FIRENZE

Prot. n.M_D-E13801/4707
All. 1

Cod. id. 42 Ind. Cl.

Firenze, 23/01/08
giu.sabatino@esercito.difesa.it

OGGETTO: Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

A: Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI
Ufficio politiche speciali e riforme istituzionali
Via della Stamperia, 8 - 00187 ROMA

~~~~~  
Rifer. fax 22/01/2008  
~~~~~

1. In esito a quanto richiesto con il fax a riferimento, questo Istituto ha provveduto alla verifica della completezza degli elenchi riportanti i comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.
2. In particolare, incrociando i suddetti dati con i limiti amministrativi IGM e ISTAT 2001, è emerso la mancanza di tre comuni: Trausella (TO), Vico Canadese (TO) e Santo Stefano di Cadore (BL). Pertanto, questo Istituto certifica gli elenchi ricevuti con l'integrazione dei tre citati comuni.
3. Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori dettagli saranno ritenuti necessari.

IL COMANDANTE S.V.
Brig. Gen. ~~TOLELLA~~

DAR-0001391-13/02/2008-13.3.5

Valle d'Aosta

Nr	Nome Comune	cod comune	sigla prov	Nome Prov	cod provin	Nome Reg	cod region
1	PIEDICAVALLO	096044	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
2	NOASCA	001165	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
3	CERESOLE REALE	001073	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
4	VALPRATO SOANA	001288	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
5	RASSA	002110	VC	VERCELLI	002	PIEMONTE	01
6	RONCO CANAVESE	001224	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
7	RIVA VALDOBBIÀ	002114	VC	VERCELLI	002	PIEMONTE	01
8	ALAGNA VALSESIA	002002	VC	VERCELLI	002	PIEMONTE	01
9	TRAVERSELLA	001278	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
10	GRAGLIA	096028	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
11	CAREMA	001057	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
12	SORDEVOLO	098063	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
13	LOCANA	001134	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
14	SAGLIANO MICCA	096056	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
15	QUINCINETTO	001210	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
16	SETTIMO VITTONÈ	001266	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
17	CALLABIANA	098008	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
18	POLLONE	098046	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
19	ANDORNO MICCA	096002	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
20	BIELLA	096004	BI	BIELLA	096	PIEMONTE	01
	TRAUSELLA	001277	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01
	VICO CANAVESE	001297	TO	TORINO	001	PIEMONTE	01

Trentino Alto Adige


Nr	Nome Comune	cod comune	sigla prov	Nome Prov	cod provin	Nome Reg	cod region
1	FERRARA DI MONTE BALDO	023034	VR	VERONA	023	VENETO	05
2	MAGASA	017098	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
3	GOSALDO	025025	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
4	LASTE BASSE	024050	VI	VICENZA	024	VENETO	05
5	ERBEZZO	023033	VR	VERONA	023	VENETO	05
6	VALVESTINO	017194	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
7	VOLTAGO AGORDINO	25067	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
8	LAGHI	024049	VI	VICENZA	024	VENETO	05
9	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	025030	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
10	SAVIORE DELL'ADAMELLO	017175	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
11	ROTZO	024089	VI	VICENZA	024	VENETO	05
12	CANALE D'AGORDO	025023	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
13	CEVO	017051	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
14	ROCCA PIETORE	025044	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
15	POSINA	024080	VI	VICENZA	024	VENETO	05
16	PEDEMONTE	024076	VI	VICENZA	024	VENETO	05
17	SELVA DI PROGNO	023080	VR	VERONA	023	VENETO	05
18	ENEGO	024039	VI	VICENZA	024	VENETO	05
19	VALFURVA	014073	SO	SONDRIO	014	LOMBARDIA	03
20	PONTE DI LEGNO	017148	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
21	COMELICO SUPERIORE	025015	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
22	FALCADE	025019	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
23	SOVRAMONTE	025058	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
24	SANT'ANNA D'ALFAEDO	023078	VR	VERONA	023	VENETO	05
25	BOSCO CHIESANUOVA	023011	VR	VERONA	023	VENETO	05
27	TAIBON AGORDINO	025059	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
28	IDRO	017082	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
29	VALDASTICO	024112	VI	VICENZA	024	VENETO	05
30	CISON DEL GRAPPA	024031	VI	VICENZA	024	VENETO	05
31	TREMOSINE	017189	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
32	CETO	017050	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
33	ARSIE'	025004	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
34	LAMON	025026	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
35	BAGOLINO	017010	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
36	BORMIO	014009	SO	SONDRIO	014	LOMBARDIA	03

37	CESIOMAGGIORE	025011	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
38	AURONZO DI CADORE	025005	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
39	BRENTINO BELLUNO	023013	VR	VERONA	023	VENETO	05
40	ASIAGO	024009	VI	VICENZA	024	VENETO	05
41	CORTINA D'AMPEZZO	025016	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
42	VALLI DEL PASUBIO	024113	VI	VICENZA	024	VENETO	05
43	RECOARO TERME	024084	VI	VICENZA	024	VENETO	05
44	LIMONE SUL GARDA	017089	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
45	FELTRE	025021	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
46	MALCESINE	023045	VR	VERONA	023	VENETO	05
47	BRENO	017028	BS	BRESCIA	017	LOMBARDIA	03
48	DOLCE'	023031	VR	VERONA	023	VENETO	05

Friuli Venezia Giulia

Nr	NomeComune	cod comune	sigla prov	Nome Prov	cod provin	Nome Reg	cod region
1	LORENZAGO DI CADORE	025032	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
2	SAPPADA	025052	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
3	TAMBRE	025060	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
4	VIGO DI CADORE	025065	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
5	CHIES D'ALPAGO	025012	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
6	SOVERZENE	025057	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
7	PERAROLO DI CADORE	025037	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
8	OSPITALE DI CADORE	025035	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
9	CASTELLO LAVAZZO	025009	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
10	TEGLIO VENETO	027040	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
11	DOMEGGE DI CADORE	025018	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
12	PIEVE DI CADORE	025039	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
13	FREGONA	026030	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
14	PORTOBUFFOLE'	026060	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
15	SARMEDE	026078	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
16	MEDUNA DI LIVENZA	026041	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
17	GRUARO	027018	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
18	CINTO CAOMAGGIORE	027009	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
19	PIEVE D'ALPAGO	025038	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
20	ANNONE VENETO	027001	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
21	PRAMAGGIORE	027030	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
22	CORDIGNANO	026022	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
23	MANSUE'	026037	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
24	GORGIO AL MONTICANO	026034	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
25	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	027034	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
26	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	027016	VE	VENEZIA	027	VENETO	05
27	GAJARINE	026031	TV	TREVISIO	026	VENETO	05
28	LONGARONE	025031	BL	BELLUNO	025	VENETO	05
	SANTO STEFANO DI CADORE	025050	BL	BELLUNO	025	VENETO	05

NOTA: IN GRASSETTO I TRE COMUNI CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE NON RIPORTATI IN ELENCO



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che nell'istituire il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo nonché i criteri in base ai quali finanziare direttamente i comuni interessati;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ritenuto che la finalità è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni di vita delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di definire nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalità di erogazione delle risorse del Fondo anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;

Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;

Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di

cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707, dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'allegato 1 al presente decreto;

Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni la cui superficie è contigua al confine delle regioni a statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità e tempi di attuazione.

4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 2.

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite dai territori confinanti con:

- a) la regione Valle d'Aosta;
- b) la regione Trentino-Alto Adige;



c) la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata aggiungendo ad una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.

3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la differenza è attribuita in proporzione fra le altre aree. Le eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziato per l'anno di riferimento fra le macroaree e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti.

5. Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 3.

Ambiti di intervento

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti ambiti:

- a) servizi socio-sanitari;
- b) servizi di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici;
- d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;
- e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- f) miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
- g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government;
- h) servizi di telecomunicazione;
- i) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- j) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

Art. 4.

Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:

- a) i comuni di cui all'allegato 1;
- b) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;
- c) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purché il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.

2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).

3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.

4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.


Art. 5.

Valutazione dei progetti

1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri sotto indicati in ordine decrescente di importanza:

- a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferrisce, misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati;
- b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la capacità dello stesso di investire più comuni confinanti ovvero anche più aree contigue ai territori confinanti purché risulti prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni confinanti;
- c) polifunzionalità dell'intervento, intendendosi per essa la capacità di conseguire obiettivi riconducibili a più ambiti di intervento;
- d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto;
- e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), i) e k).

2. A ciascuno dei parametri è assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella:



Parametri	Condizione	Punteggio relativo	Punteggio complessivo
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce (Il calcolo per l'indicatore di svantaggio nonché per l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria viene illustrato nella Tabella A allegata al presente d.P.C.M.)	Massimo svantaggio	50	Max 50
	Medio svantaggio	30	
	Basso svantaggio	20	
b) valenza sovra comunale del progetto	aggregazione di due comuni confinanti	10	Max 20
	aggregazione di tre comuni confinanti	12	
	aggregazione di tre comuni confinanti e uno non confinante	13	
	aggregazione di quattro comuni confinanti	15	
	aggregazione di quattro comuni confinanti e uno non confinante	16	
	aggregazione di cinque o più comuni confinanti	20	
c) polifunzionalità dell'intervento	Intervento che riguarda almeno due ambiti previsti	5	Max 15
	Intervento che riguarda tre ambiti previsti	15	
d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato del progetto	Quota di cofinanziamento inferiore al 10%	0	Max 10
	Percentuali di cofinanziamento pari o superiori al 10% ma inferiori al 30%	6	
	Quote di cofinanziamento pari o superiori al 30%	10	
e) Interventi che riguardano almeno un ambito di cui al comma 1, lettera e).		5	Max 5
Totale		100	100

3. A ciascun progetto è attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

4. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al limite delle risorse disponibili, i progetti la cui qualità complessiva risulti maggiore.

Art. 6.

Titolo di preferenza

1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria che non hanno beneficiato del finanziamento per mancanza di disponibilità delle risorse, a parità di punteggio con altro comune conseguito sul progetto presentato per l'anno successivo, viene riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento.

Art. 7.

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto è determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di riferimento e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato.

2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite massimo è stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento fissato per ciascun comune appartenente all'aggregazione maggiorata del 10%.


Art. 8.

Commissione per la valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti, è istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale Commissione è presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.

2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.

3. Il supporto alla Commissione è garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali.



4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Art. 9.

Graduatorie finali

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento.

2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione.

3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.

Art. 10.

Procedure di finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.

3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

Art. 11.

Monitoraggio e revoca degli interventi

1. La valutazione della conformità, rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso è eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

p. *Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

LETTA

*Il Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale*

FITTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 42.



Allegato I Comuni classificati per macroarea di riferimento «FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE»		
Regione confine	Codice ISTAT	Comuni
Friuli-Venezia Giulia	27001	Annone Veneto
	25009	Castellavazzo
	25012	Chies d'Alpago
	27009	Cinto Caomaggiore
	26022	Cordignano
	25018	Domegge di Cadore
	27016	Fossalta di Portogruaro
	26030	Fregona
	26031	Gaiarine
	26034	Gorgo al Monticano
	27018	Gruaro
	25031	Longarone
	25032	Lorenzago di Cadore
	26037	Mansuè
	26041	Meduna di Livenza
	25035	Ospitale di Cadore
	25037	Perarolo di Cadore
	25038	Pieve d'Alpago
	25039	Pieve di Cadore
	26060	Portobuffolè
	27030	Pramaggiore
	27034	San Michele al Tagliamento
	25050	Santo Stefano di Cadore
	25052	Sappada
	26078	Sarmede
	25057	Soverzene
25060	Tambre	
27040	Teglio Veneto	
25065	Vigo di Cadore	
Trentino-Alto Adige	25004	Arsiè
	24009	Asiago
	25005	Auronzo di Cadore
	17010	Bagolino



14009	Bormio
23011	Bosco Chiesanuova
17028	Breno
23013	Brentino Belluno
25023	Canale d'Agordo
25011	Cesiomaggiore
17050	Ceto
17051	Cevo
24031	Cismon del Grappa
25015	Comelico Superiore
25016	Cortina d'Ampezzo
24037	Crespadoro
23031	Dolcè
24039	Enego
23033	Erbezzo
25019	Falcade
25021	Feltre
23034	Ferrara di Monte Baldo
25025	Gosaldo
17082	Idro
24049	Laghi
25026	Lamon
24050	Lastebasse
17089	Limone sul Garda
25030	Livinallongo del Col di Lana
17098	Magasa
23045	Malcesine
24076	Pedemonte
17148	Ponte di Legno
24080	Posina
24084	Recoaro Terme
25044	Rocca Pietore
24089	Rotzo
23078	Sant'Anna d'Alfaedo
17175	Saviore dell'Adamello
23080	Selva di Progno
25058	Sovramonte
25059	Taibon Agordino



	17189	Tremosine
	24112	Valdastico
	14073	Valfurva
	24113	Valli del Pasubio
	17194	Valvestino
	25067	Voltago Agordino
Valle d'Aosta	2002	Alagna Valsesia
	96002	Andorno Micca
	96004	Biella
	96008	Callabiana
	1057	Carema
	1073	Ceresole Reale
	96028	Graglia
	1134	Locana
	1165	Noasca
	96044	Piedicavallo
	96046	Pollone
	1210	Quincinetto
	2110	Rassa
	2114	Riva Valdobbia
	1224	Ronco Canavese
	96056	Sagliano Micca
	1266	Settimo Vittone
	96063	Sordevolo
	1277	Trausella
	1278	Traversella
	1288	Valprato Soana
	1297	Vico Canavese
Totale comuni confinanti		99



Tabella A
Calcolo dell'indicatore di svantaggio
"FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE"

Al fine di dare una adeguata descrizione del disagio per le aree caratterizzate dalla contiguità territoriale con le Regioni a statuto speciale, si è proceduto all'individuazione ed all'analisi di un core-set di indicatori ritenuti significativi delle condizioni geomorfologiche, socio-demografiche e economiche dei territori interessati, in accordo a quanto stabilito dal DPCM del 28 dicembre 2007.

L'analisi è stata focalizzata in particolar modo sulla popolazione dei comuni interessati dal decreto, divisi in classe di ampiezza demografica secondo i criteri di cui alla tabella 2, sulla loro quota altimetrica, sul livello di spopolamento registrato tra due diversi censimenti (1991 e 2001) e sull'incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale (Pop Anziana/Popolazione tot) nonché sul numero di addetti rapportati alla popolazione (Addetti UL/pop totale).

Tali indicatori, di cui quelli di carattere demografico ulteriormente combinati al fine di dare un unico indicatore rappresentativo delle condizioni demografiche dei comuni (indice sintesi demografica, ottenuto per media dell'indice di spopolamento e del rapporto tra la popolazione anziana e la popolazione totale), hanno determinato il punteggio dell'indicatore di svantaggio, sulla base di un sistema di ponderazione dove gli indicatori elementari assumono pesi proporzionali alla loro importanza. Al riguardo, è stato attribuito maggior peso all'indicatore di sintesi demografica e a quello economico e minor peso alle classi di popolazione e alla quota altimetrica.

Per ognuno degli indicatori scelti per il calcolo dell'indice si è proceduto alla normalizzazione dei dati. Tale procedura è necessaria per rendere confrontabili le distribuzioni di indicatori che per valori e contributo relativo sono tra loro molto differenti. La normalizzazione dei dati, realizzata mediante l'applicazione della formula qui di seguito riportata, ha condotto a una serie di variabili comprese tra 0 e 1 facilmente comparabili ed elaborabili.

$$x_i^* = \frac{x_i - \text{valore minimo distribuzione}}{\text{valore massimo distribuzione} - \text{valore minimo distribuzione}}$$

con x_i^* , i cui valori sono compresi tra 0 e 1, e x_i rispettivamente valore normalizzato e valore originario per ciascuna osservazione della serie.

Il criterio di normalizzazione sopraindicato è quello adottato dalle Nazioni Unite per il calcolo dell'indice di sviluppo umano.

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore di svantaggio sono ufficiali e disponibili nella banca dati dell'Istat "Atlante statistico dei comuni".




Tabella A. Indicatori utilizzati ai fini del calcolo dell'indicatore di svantaggio

Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
25012	Chies d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	3	1530		0,3968	0,9446	0,3752	0,4169	0,3960	0,399	1
25050	Tambre	Friuli-Venezia Giulia	3	1501		0,5673	0,8626	0,3178	0,4620	0,3899	0,409	2
25032	Lorenzago di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	2	600		0,5431	0,8073	0,2306	0,4212	0,3259	0,413	3
25009	Castellavazzo	Friuli-Venezia Giulia	3	1735		0,3044	0,9254	0,2662	0,3684	0,3273	0,441	4
25085	Vigo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	3	1641		0,5852	0,8406	0,2325	0,3751	0,3038	0,448	5
25035	Ospitale di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	368		0,2994	0,5980	0,2811	0,4312	0,3562	0,448	6
25057	Soverzene	Friuli-Venezia Giulia	1	412		0,2585	0,7079	0,1470	0,3269	0,2370	0,467	7
25052	Sappada	Friuli-Venezia Giulia	3	1339		0,7502	0,7547	0,1246	0,3485	0,2365	0,484	8
25050	Santo Stefano di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2809		0,5586	0,7752	0,2285	0,4265	0,3275	0,501	9
27040	Teglio Veneto	Friuli-Venezia Giulia	4	2093		0,0012	0,9138	0,2565	0,2331	0,2448	0,548	10
25037	Perarolo di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	1	363		0,3255	0,4806	0,2304	0,1335	0,1819	0,551	11
26030	Fregona	Friuli-Venezia Giulia	5	3068		0,1513	0,9117	0,2563	0,2598	0,2580	0,568	12
26078	Sarmeide	Friuli-Venezia Giulia	5	3067		0,0595	0,9181	0,1806	0,2296	0,2051	0,597	13
25018	Domègge di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	4	2675		0,4687	0,4677	0,2997	0,3222	0,3109	0,608	14
27008	Cinò Cacamaggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	3226		0,0025	0,8178	0,2216	0,2772	0,2494	0,615	15
25039	Pieve di Cadore	Friuli-Venezia Giulia	5	4038		0,5400	0,5708	0,2552	0,3166	0,2859	0,620	16
27018	Gruaro	Friuli-Venezia Giulia	4	2727		0,0019	0,6419	0,2312	0,2999	0,2655	0,621	17
27034	San Michele al Tagliamento	Friuli-Venezia Giulia	6	11779		-	0,7595	0,2726	0,3307	0,3017	0,651	18
26041	Meduna di Livenza	Friuli-Venezia Giulia	4	2810		0,0006	0,6904	0,1546	0,1283	0,1414	0,656	19
26060	Portobuffolè	Friuli-Venezia Giulia	2	824		0,0019	0,3757	0,0831	0,1077	0,0954	0,689	20
25038	Pieve d'Alpago	Friuli-Venezia Giulia	4	2025		0,4234	0,1913	0,3095	0,3444	0,3270	0,689	21
27001	Annone Veneto	Friuli-Venezia Giulia	5	3733		0,0012	0,7196	0,1132	0,1318	0,1225	0,685	22
27016	Fossaltia di Portogruaro	Friuli-Venezia Giulia	6	5962		0,0006	0,6741	0,1939	0,2607	0,2273	0,707	23
26031	Gaiarine	Friuli-Venezia Giulia	6	6242		0,0081	0,5841	0,1878	0,3296	0,2587	0,721	24
26034	Gorgo al Monticano	Friuli-Venezia Giulia	5	4112		0,0019	0,6304	0,0413	0,1986	0,1200	0,723	25
26037	Mansùe	Friuli-Venezia Giulia	5	4426		0,0037	0,6261	0,0583	0,1773	0,1178	0,725	26
26022	Cordignano	Friuli-Venezia Giulia	6	6888		0,0304	0,7455	0,1396	0,1019	0,1203	0,725	27
27030	Prameggiore	Friuli-Venezia Giulia	5	4564		0,0025	0,7154	-	0,0330	0,0165	0,739	28
25031	Longarone	Friuli-Venezia Giulia	5	4106		0,2889	0,0380	0,2099	0,3606	0,2852	0,806	29
17194	Valvestino	Trentino-Alto Adige	1	249		0,4172	0,9844	0,8129	1,0000	0,9065	0,100	1
17098	Magasa	Trentino-Alto Adige	1	174		0,5970	0,9350	0,7720	0,8471	0,8096	0,198	2



Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24049	Laghi	Trentino-Alto Adige	1	129	1	1.000	0,3472	0,9396	0,6488	0,7794	0,7141	0,198	3
24050	Latebrasse	Trentino-Alto Adige	1	248	1	1.000	0,3627	0,9682	0,7881	0,5647	0,6764	0,202	4
25025	Gosaldo	Trentino-Alto Adige	2	843	2	0.800	0,7030	0,9615	0,5911	0,6263	0,6087	0,238	5
17175	Savione dell'Adamello	Trentino-Alto Adige	3	1110	3	0.800	0,7458	0,9873	0,3512	0,6060	0,4786	0,318	6
25067	Voltago Agordino	Trentino-Alto Adige	2	973	2	0.800	0,5276	0,9647	0,4352	0,3697	0,4124	0,336	7
24039	Enego	Trentino-Alto Adige	3	1960	3	0.600	0,4606	0,9353	0,4858	0,5094	0,4976	0,354	8
23034	Ferrara di Monte Baldo	Trentino-Alto Adige	1	216	1	1.000	0,5263	0,9106	0,6852	-	0,2926	0,357	9
17051	Cevo	Trentino-Alto Adige	3	1003	3	0.800	0,6590	0,9663	0,2970	0,5114	0,4042	0,363	10
24080	Posina	Trentino-Alto Adige	2	687	2	0.800	0,3391	0,8821	0,4607	0,4248	0,4428	0,364	11
25044	Rocca Piavore	Trentino-Alto Adige	3	1388	3	0.600	0,7043	0,8668	0,3936	0,5315	0,4626	0,365	12
23033	Erbezzo	Trentino-Alto Adige	2	609	2	0.800	0,6888	0,8984	0,3134	0,2555	0,2845	0,388	13
25056	Sovramonte	Trentino-Alto Adige	3	1659	3	0.800	0,3738	0,9309	0,3715	0,4587	0,4151	0,397	14
25015	Cornelico Superiore	Trentino-Alto Adige	4	2420	4	0.400	0,7458	0,8696	0,3765	0,5597	0,4681	0,397	15
25023	Canale d'Agordo	Trentino-Alto Adige	3	1253	3	0.600	0,6007	0,9279	0,3718	0,3426	0,3572	0,399	16
24076	Peudemonte	Trentino-Alto Adige	2	799	2	0.800	0,2722	0,8502	0,4748	0,3183	0,3896	0,399	17
23060	Selva di Progno	Trentino-Alto Adige	2	985	2	0.800	0,3490	0,8836	0,2704	0,3587	0,3146	0,414	18
24089	Rotzo	Trentino-Alto Adige	2	569	2	0.800	0,5778	0,8942	0,0854	0,3368	0,2111	0,430	19
25026	Lamon	Trentino-Alto Adige	5	3322	5	0.200	0,3639	0,9475	0,5278	0,5006	0,5142	0,434	20
24112	Valdesico	Trentino-Alto Adige	3	1470	3	0.600	0,2467	0,8275	0,3947	0,4324	0,4085	0,444	21
24031	Cismon del Grappa	Trentino-Alto Adige	3	1064	3	0.600	0,1259	0,8967	0,4113	0,3625	0,3869	0,444	22
17148	Ponte di Legno Livinalonga del Col di	Trentino-Alto Adige	3	1627	3	0.800	0,7750	0,6622	0,3241	0,4459	0,3650	0,450	23
25030	Lana	Trentino-Alto Adige	3	1437	3	0.600	0,9101	0,7331	0,2594	0,3240	0,2917	0,452	24
25004	Arsiè	Trentino-Alto Adige	4	2748	4	0.400	0,1903	0,9025	0,4826	0,4063	0,4445	0,452	25
25019	Falcade	Trentino-Alto Adige	4	2175	4	0.400	0,7006	0,8203	0,3612	0,3888	0,3750	0,454	26
14073	Vaiurnva	Trentino-Alto Adige	4	2725	4	0.400	0,8258	0,8794	0,0840	0,3434	0,2137	0,488	27
23078	Sant'Anna d'Alfaedo	Trentino-Alto Adige	4	2544	4	0.400	0,5778	0,8534	0,1969	0,2901	0,2435	0,509	28
17010	Bagolino	Trentino-Alto Adige	5	3865	5	0.200	0,4780	0,8349	0,2975	0,3836	0,3406	0,526	29
25059	Talbon Agordino	Trentino-Alto Adige	3	1790	3	0.600	0,3788	0,7490	0,1445	0,2554	0,2000	0,537	30
17169	Tremosine	Trentino-Alto Adige	4	2070	4	0.400	0,2523	0,8635	0,3036	0,1776	0,2408	0,539	31
25011	Cesiomaggiore	Trentino-Alto Adige	5	4122	5	0.200	0,2926	0,8879	0,2973	0,2715	0,2844	0,551	32
23011	Bosco Chiesanuova	Trentino-Alto Adige	5	3386	5	0.200	0,6813	0,8367	0,1619	0,1709	0,1664	0,574	33
24113	Valli del Pasubio	Trentino-Alto Adige	5	3566	5	0.200	0,2126	0,8339	0,2286	0,3419	0,2852	0,574	34
25005	Auronzo di Cadore	Trentino-Alto Adige	5	3671	5	0.200	0,5325	0,6900	0,2535	0,3673	0,3104	0,576	35
25016	Cortina d'Ampezzo	Trentino-Alto Adige	6	6210	6	-	0,7464	0,5794	0,3291	0,5241	0,4266	0,581	36
17050	Celto	Trentino-Alto Adige	3	1932	3	0.600	0,2765	0,7424	0,0528	0,1879	0,1203	0,581	37



Codice ISTAT	Comuni	MACRO AREA	Classi popolazione	Popolazione 2004	Classi popolazione	Quota ALTIMETRIA	Addetti UL/pop totale	Popolazione Anziana/Popolazione totale	Indice di spopolamento	Indice Sintesi Demografica	Punteggio	Graduatoria per macro area
24084	Recoaro Terme	Trentino-Alto Adige	6	7189	6	0,2746	0,9020	0,2265	0,3738	0,3002	0,582	38
24037	Crespadoro	Trentino-Alto Adige	3	1583	3	0,2207	0,8650	0,0353	0,0233	0,0293	0,587	39
17092	Idro	Trentino-Alto Adige	3	1812	3	0,2281	0,7993	0,1029	0,0195	0,0612	0,593	40
23013	Brentino Belluno	Trentino-Alto Adige	3	1333	3	0,0806	0,6773	0,0768	0,2174	0,1471	0,610	41
14009	Bormio	Trentino-Alto Adige	5	4087	5	0,7551	0,5645	0,1232	0,3394	0,2313	0,623	42
24008	Asiago	Trentino-Alto Adige	6	6612	6	0,6162	0,6610	0,2536	0,3124	0,2830	0,627	43
25021	Fellre	Trentino-Alto Adige	6	20053	6	0,1971	0,6754	0,2975	0,2969	0,2972	0,659	44
17028	Breno	Trentino-Alto Adige	5	4951	5	0,2083	0,5383	0,1719	0,4115	0,2817	0,661	45
23045	Malcesine	Trentino-Alto Adige	5	3498	5	0,0508	0,6056	0,2758	0,2789	0,2774	0,662	46
17089	Limone sul Garda	Trentino-Alto Adige	3	1099	3	0,0360	0,3357	0,1377	0,1776	0,1578	0,713	47
23031	Doicè	Trentino-Alto Adige	4	2387	4	0,0670	0,2424	0,0993	0,1794	0,1393	0,785	48
1165	Noasca	Valle d'Aosta	1	197	1	0,6541	0,9153	1,0000	0,8285	0,9143	0,094	1
1288	Valprato Soana	Valle d'Aosta	1	126	1	0,6857	0,9594	0,7669	0,8575	0,8122	0,119	2
1224	Ronco Canavese	Valle d'Aosta	1	353	1	0,5883	0,8926	0,8812	0,8077	0,8445	0,136	3
2110	Rassa	Valle d'Aosta	1	69	1	0,5642	0,9000	0,7617	0,6472	0,7045	0,192	4
96044	Piedicavallo	Valle d'Aosta	1	189	1	0,6466	0,9417	0,7669	0,2977	0,5923	0,240	5
1278	Traversella	Valle d'Aosta	1	372	1	0,5084	0,9171	0,5049	0,6424	0,5737	0,245	6
1277	Trausella	Valle d'Aosta	1	148	1	0,4011	1,0000	0,7495	0,2533	0,5014	0,259	7
1057	Carema	Valle d'Aosta	2	754	2	0,2120	0,8596	0,6207	0,5633	0,5920	0,324	8
2114	Riva Valdobbia	Valle d'Aosta	1	236	1	0,6851	0,7436	0,4096	0,3380	0,3738	0,369	9
1073	Ceresole Reale	Valle d'Aosta	1	161	1	1,0000	0,7559	0,1541	0,3614	0,2677	0,366	10
1134	Locana	Valle d'Aosta	3	1720	3	0,3757	0,8240	0,6014	0,5317	0,5666	0,369	11
1297	Vico Canavese	Valle d'Aosta	2	983	2	0,4532	0,7885	0,4117	0,4000	0,4058	0,396	12
2002	Alagna Valsesia	Valle d'Aosta	1	451	1	0,7340	0,7587	0,1705	0,2544	0,2124	0,414	13
96028	Graglia	Valle d'Aosta	3	1620	3	0,3652	0,8930	0,4935	0,3140	0,4037	0,414	14
1210	Quincinetto	Valle d'Aosta	3	1049	3	0,1785	0,8286	0,4035	0,4371	0,4203	0,445	15
96056	Sagliaro Micca	Valle d'Aosta	3	1731	3	0,3608	0,7979	0,3659	0,3787	0,3723	0,458	16
96063	Sordevolo	Valle d'Aosta	3	1346	3	0,3844	0,8734	0,3335	0,2697	0,3016	0,459	17
1266	Settimo Vittone	Valle d'Aosta	3	1579	3	0,1705	0,8066	0,3609	0,4103	0,3856	0,467	18
96008	Callabiana	Valle d'Aosta	1	139	1	0,4563	-	0,8064	0,6246	0,7155	0,468	19
96002	Andorno Micca	Valle d'Aosta	5	3595	5	0,3329	0,8757	0,3525	0,3570	0,3597	0,520	20
96046	Pollone	Valle d'Aosta	4	2208	4	0,3862	0,7227	0,1789	0,2709	0,2249	0,575	21
96004	Bleila	Valle d'Aosta	6	46350	6	0,2560	0,5563	0,4064	0,3785	0,3824	0,651	22




TABELLA A

Soglie per macroarea relative agli indici di svantaggio ai fini dell'attribuzione del punteggio

	Macroarea			Valle d'Aosta
	Friuli-Venezia Giulia	Trentino- Alto Adige		
Minimo	0,399	0,100	0,100	0,094
Massimo	0,806	0,785	0,785	0,651
Campo variazione	0,408	0,684	0,684	0,556
Soglia	0,136	0,228	0,228	0,185
1 soglia	0,534	0,329	0,329	0,280
2 soglia	0,670	0,557	0,557	0,465
3 soglia	0,806	0,785	0,785	0,651



Tabella A. Metodo di ripartizione dei comuni per classe di popolazione

Comuni per classe di popolazione		
1	$x < 500$	19
2	$499 < x < 1000$	11
3	$1000 < x < 2000$	27
4	$2000 < x < 3000$	14
5	$3000 < x < 5000$	19
6	$x > 5000$	9
		99

12A00676

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 18 gennaio 2012.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135";

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di novembre 2011;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2011 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a :

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 6,803%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 1,505%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

